

DOMANDA PROROGA PASSO CARRABILE
PROVVISORIO USO CANTIERE

(Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

MARCA
DA
BOLLO

AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____ tel. n. _____

residente a _____ via _____ n.c. _____

nella sua qualità di _____

(indicare: Proprietario – Amministratore condominio – Rappresentante legale)

del _____

(indicare: Area – Locale - Immobile – Condominio – Ditta – Società e relativa Regione Sociale)

C.F. _____ P. IVA _____

(indicare il Codice Fiscale e la Partita IVA del Condominio, della Ditta o della Società)

con sede in _____ via _____ n.c. _____

(indicare la residenza e l'indirizzo del Condominio, della Ditta o della Società)

CHIEDE LA PROROGA

dell'occupazione del suolo pubblico per passo carrabile provvisorio ad uso cantiere rilasciata con

l'autorizzazione n. _____/C con scadenza in data _____ **da utilizzare FINO AL** _____

per la realizzazione di _____

in Via _____ n.c. _____

non avendo potuto terminare l'uso del cantiere per i seguenti motivi:

come da CONCESSIONE EDILIZIA/DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' Nr. _____ del _____

(cancellare l'ipotesi che non ricorre)

l'apertura dell'accesso carrabile e la relativa occupazione del suolo antistante è di ml. _____

Consapevole delle **responsabilità penali** connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi del DPR 445/2000 e delle conseguenze in termini di **decadenza dai benefici** eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

D I C H I A R A

Dichiara inoltre di sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento per l'applicazione del canone di concessione per occupazione spazi ed aree pubbliche nonché a tutte le altre prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse dettare in relazione alla presente domanda ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Sesto Fiorentino, _____

IL RICHIEDENTE

(firma per esteso e leggibile e timbro in caso di imprese)
da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

* **Spazio riservato all'Ufficio Tributi**

In relazione alla presente domanda attesto che:

il dichiarante ha sottoscritto in mia presenza;

il dichiarante ha trasmesso per posta / tramite telefax / terza persona la domanda, allegando copia non autenticata del proprio documento di identità

Li,

FIRMA DEL FUNZIONARIO

**INFORMAZIONI UTILI PER LA RICHIESTA DI PROROGA
PASSO CARRABILE PROVVISORIO AD USO CANTIERE**

1) UFFICIO COMPETENTE

SETTORE SERVIZI FINANZIARI – Ufficio TRIBUTI

Via Barducci n° 2 – Telefono 055 / 44.96.407 – 055 / 44.96.320 – Fax 055 / 44.96.266

2) ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

LUNEDI'	dalle ore 8,30	alle ore 13,30
MARTEDI'	dalle ore 15,00	alle ore 18,00
MERCOLEDI'	dalle ore 8,30	alle ore 13,30
GIOVEDI'	dalle ore 15,00	alle ore 18,00

3) MODALITA' PER L'ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

- Chiunque intenda rinnovare la concessione per un accesso provvisorio ad uso cantiere per l'immissione di mezzi pesanti da lavoro (autocarri, motocarri, ruspe, escavatori etc.) dalla strada pubblica o privata di uso pubblico ad un fondo o ad un fabbricato laterale, è tenuto a richiedere l'autorizzazione, compilando il presente modulo di domanda.
- La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, **sottoscritta dal richiedente** e presentata all'Ufficio competente dopo aver apposto una marca da bollo da € 14,62. **La domanda sottoscritta può essere anche inviata per posta o consegnata da terza persona. In tal caso dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità del richiedente.**
- Qualora l'accesso fosse utilizzato da più proprietari, la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta da uno solo di essi che, per l'occasione, assume la carica di amministratore della proprietà in comunione con la denominazione di "*Condominio fra Tizio e Caio*".
- Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile, quando i condomini sono più di quattro, la nomina dell'amministratore è obbligatoria (vedi anche gli articoli 1100 e seguenti sulla comunione dei beni).

La richiesta dovrà essere avanzata almeno 3 mesi prima della scadenza della concessione originaria.

4) CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere rilasciata solo per l'apertura di passo carrabile provvisorio per l'accesso ad un cantiere di lavoro o simile previsto dalla concessione edilizia, denuncia inizio attività, atto deliberativo o provvedimento dirigenziale. L'accesso deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente, oltre all'osservanza delle seguenti condizioni:

- Deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza di almeno 30 metri (pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima).
- Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dell'intersezione.
- Deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.
- Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

5) ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE

• Pagamento del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche, commisurato in ragione dei metri lineari dell'apertura dell'accesso, secondo le tariffe stabilite con apposito regolamento comunale:

- € 41,83/mq annue per occupazioni suolo pubblico (per centro abitato)
- € 37,65/mq annue per occupazioni suolo pubblico (fuori dal centro abitato)

- Una marca da bollo da €. 14,62 da applicare sull'autorizzazione per il passo carrabile.
- Il richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione stessa, pena la decadenza. Ai sensi dell'Art.27 del regolamento per l'applicazione del canone di concessione, il versamento relativo alla prima annualità del canone stesso deve essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione, la cui validità è condizionata dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- In caso di rinuncia, scadenza o decadenza dell'autorizzazione, sarà obbligo del titolare restituire il cartello indicante il passo carrabile e rimettere in ripristino, a propria cura e spese, l'eventuale smusso del marciapiede esistente nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio Tecnico, in caso contrario, sarà provveduto d'ufficio con onere a carico del titolare stesso.

6) ESENZIONE DAL CANONE

Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione, sono esenti dal canone :

- I passi e gli accessi carrabili utilizzati dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, nonché quelli utilizzati da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 22 del Codice della Strada.
- Artt. 44, 45, 46 e 120 del Regolamento di esecuzione e attuazione dal Codice della Strada.
- Decreto Legislativo 15/12/1997 n° 446.
- Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- Regolamento viario per la parte relativa alla disciplina degli accessi e passi carrabili.
- Delibera della Giunta Comunale n.87 del 1/4/1999.

7) TERMINI MASSIMI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ED ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

- Giorni 30 dalla data di presentazione della domanda nel caso che la stessa sia corredata dai documenti richiesti.

8) CARTELLO PASSO CARRABILE

- L'art. 22 del Codice della Strada prescrive che i passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, mentre l'art. 120 del Regolamento di attuazione ed esecuzione, oltre a stabilire caratteristiche e dimensioni del segnale, precisa che lo stesso indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza del quale vige in permanenza, il divieto di sosta e che la mancata indicazione del Comune che lo ha rilasciato e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Dal combinato dei due articoli si evince quindi, che gli accessi carrabili non individuati dall'apposito segnale di passo carrabile o quelli indicati con segnale non conforme a quello rilasciato dal Comune, non sono tutelati dal codice e in corrispondenza degli stessi chiunque può liberamente sostare.
- I segnali non conformi a quello rilasciato dal Comune, ai sensi dell'art. 45 del codice devono essere subito rimossi e coloro che li hanno installati sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dallo stesso articolo.

9) SANZIONI

- Art. 22 comma 11 Codice della Strada : Sanzione amministrativa de pagamento di una somma da €. 131,20 a €. 524,79 per chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione del Comune, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa ed a proprie spese. La sanzione accessoria non si applica se le offerte effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva.
- Art. 45 comma 7 Codice della Strada : Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 328,00 a €. 1.311,98 per chiunque impiega segnal di passo carrabile non conformi a quello stabilito dal codice.

L'autorizzazione dovrà essere ritirata, pena la decadenza, non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento e adozione del provvedimento finale.